



Servizio di realizzazione di una campagna di marketing strategico del Registro .it per la valorizzazione dei nomi a dominio con estensione .it

CIG. 5476316EE9

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra lo IIT - Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa con sede in Via G. Moruzzi 1 – 56124 Pisa, (di seguito denominato IIT-REGISTRO.) rappresentato dal dott. Domenico Laforenza nato il 26/09/1952 a Acquaviva delle Fonti (BA), residente in Via Ascanio Tealdi, 3 56124 – Pisa, codice fiscale: LFRDNC52P26A048X; in qualità di Direttore dell'Istituto, da una parte

e

la società _____ con sede in _____,
codice fiscale _____, partita IVA _____, di seguito anche
nominata Società affidataria, rappresentata da (indicare nome, cognome, codice fiscale, residenza
del rappresentante legale) _____

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art 1 – Norme regolatrici

L'esecuzione del contratto è regolata:

1. Dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'IIT-REGISTRO e la Società affidataria;
2. Dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentate dalla Società, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, e che sono allegati allo stesso e che la Società dichiara di conoscere e di accettare integralmente. Nel caso in cui gli atti e i documenti di gara sopra richiamati prodotti dall'IIT-REGISTRO presentino discordanza con gli atti prodotti dalla Società, prevarrà la versione più favorevole all'IIT-REGISTRO;
3. Dal D.L. 163/2006 e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Affidamento di servizio di realizzazione di una campagna di marketing strategico del Registro .it per la valorizzazione dei nomi a dominio con estensione .it, secondo quanto previsto dal presente contratto e dai documenti richiamati all'articolo 1.

Art. 3 – Modalità di esecuzione della fornitura

Le attività di cui al precedente art. 2 dovranno essere rese dalla Società in stretto raccordo con l'IIT-REGISTRO, nel rispetto delle direttive che saranno da questo impartite e secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica citata al precedente art. 1 comma 2.

Art. 4 – Ammontare del Contratto

L'importo del contratto è di € _____, (Euro _____) oltre Iva.

Art. 5 – Durata del Contratto

Il Contratto avrà una durata di mesi 18 (diciotto), a partire dalla data di sottoscrizione dell'ultima parte aderente ad esso.

In considerazione di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e ai sensi dell'art.57, comma 5, lettera b) del D.Lgs.163/2006 l'IIT-REGISTRO, in ogni caso, si riserva, in presenza di eventuali esigenze di servizi analoghi, di esercitare la facoltà di ripetizione di servizi analoghi per altri 18 (diciotto) mesi e per un importo massimo di € 380.000,00 oltre Iva.

Art.6 – Modalità di pagamento

I pagamenti, che hanno titolo di acconto e non implicano accettazione dell'intera fornitura, saranno erogati nel rispetto delle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Disciplinare di Gara, nei tempi e nelle misure esposti nel cronoprogramma complessivo degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) presentato dall'affidatario quale parte integrante e sostanziale della propria offerta economica, e che di seguito vengono riportati:

n.SAL	Importo	Data	Condizioni verificate
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario previa presentazione di regolare fattura ed entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'IIT-REGISTRO della relazione accompagnatoria del SAL, come richiamato all'art. 1 del presente accordo.

Art. 7 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio e delle attività oggetto del presente contratto

L'IIT-REGISTRO si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che la Società affidataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte della Società stessa, di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e negli allegati previsti all'art. 1, in modo specifico controlli di rispondenza e qualità.

Qualora al controllo qualitativo e quantitativo il servizio prestato dovesse risultare non conforme al capitolato tecnico ed al presente contratto, la Società affidataria dovrà provvedere ad eliminare le



disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dallo IIT-REGISTRO, pena la applicazione delle penalità di cui al successivo art. 11.

Art. 8 – Obblighi del Contraente

La Società si impegna a riconoscere che il presente contratto genera un rapporto riservato; pertanto, la realizzazione delle attività oggetto dello stesso e concernenti l'IIT-REGISTRO hanno carattere riservato e non potranno essere oggetto di diffusione se non espressamente autorizzate, anche successivamente al termine del presente rapporto negoziale.

La Società si impegna, pertanto, e salvo diverse indicazioni dell'IIT-REGISTRO, a non divulgare mai, durante e dopo il periodo interessato, alcuna informazione riservata.

In ogni caso qualsiasi tipo di informazione acquisita in costanza del presente rapporto può essere comunicata solo previo consenso dell'IIT-REGISTRO.

La Società si impegna ad individuare ed a comunicare all'IIT-REGISTRO, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, i dati relativi al responsabile del trattamento dati della Società stessa. La Società si impegna infine a vincolare i propri dipendenti e tutto il proprio personale ai termini ed alle condizioni stabilite dall'IIT-REGISTRO.

Art. 9 – Protezione dei dati personali. Nomina a responsabile del trattamento

Lo IIT-Registro è il titolare del trattamento per i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione di servizio di realizzazione di una campagna di marketing strategico del Registro .it per la valorizzazione dei nomi a dominio con estensione .it, secondo quanto previsto dal presente contratto e dai documenti richiamati all'articolo 1

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di dati personali, a mezzo del presente atto la Società affidataria è nominata responsabile del trattamento in relazione alle attività oggetto del, servizio di realizzazione di una campagna di marketing strategico del Registro .it per la valorizzazione dei nomi a dominio con estensione .it secondo quanto previsto dal presente contratto e dai documenti richiamati all'articolo 1 e, se del caso, della gestione della piattaforma collegata alla campagna stessa.

Nessun altro trattamento sui dati personali, di cui lo IIT-Registro è titolare, è consentito alla società affidataria in virtù del presente accordo.

La società affidataria dichiara di avere esperienza, capacità ed affidabilità che forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza ai sensi dell'art. 29 comma 2 legge 196/2003.

Per quanto sopra la società affidataria adotterà una politica sul trattamento dei dati conforme alla normativa italiana in materia di protezione dei dati, D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di dati personali, e ne informerà gli interessati.

In particolare egli si obbliga a:

1. Operare in conformità ai principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati;
2. Dare informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 L. 196/03, anche in merito alla diffusione e accessibilità via Internet dei dati personali e a richiederne il relativo consenso ove previsto dalla normativa vigente;
3. Aggiornare, modificare e cancellare i dati dell'interessato sulla base delle comunicazioni ricevute dall'interessato;
4. Adottare idonee misure di sicurezza in osservanza delle prescrizioni del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'Allegato B del predetto D.Lgs.196/03, se del caso integrate con le prescrizioni del Garante di volta in volta in vigore;

5. Impartire idonee istruzioni agli incaricati del trattamento o trasmettere senza indugio al titolare del trattamento tutte le richieste ex art. 7 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196 che gli pervengano in relazione ai trattamenti per cui è nominato responsabile;
6. Attenersi alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento e consentire la vigilanza di quest'ultimo sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle proprie istruzioni, anche tramite l'invio di rapporti periodici e notifiche di incidenti;
7. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 13, comma 1, lettera f) e dell'art. 24 comma 1 lettera b) del Codice per la protezione dei dati personali la società affidataria (nome della società, sede sociale, indirizzo di posta elettronica) in qualità di responsabile del trattamento è iscritta sull'elenco dei responsabili disponibile sul sito web dello IIT-Registro all'indirizzo <http://www.registro.it>.

La società affidataria manterrà lo IIT sollevato ed indenne nei confronti dei terzi per qualsiasi onere o molestia, ivi comprese eventuali azioni dell'interessato, o di terzi, o interventi del Garante per la protezione dei dati personali, in conseguenza della violazione delle leggi sulla protezione dei dati in relazione al presente contratto connesse direttamente o indirettamente tramite violazioni della Società affidataria o dei suoi ausiliari.

Art. 10 – Diritti di privativa

L'IIT-REGISTRO non assumerà alcuna responsabilità nel caso in cui la Società affidataria fornisca soluzioni tecniche, estetiche o funzionali ed in genere opere dell'ingegno, simboli, segni distintivi o trovati, di cui altri detengano la privativa.

La Società assumerà l'obbligo di tenere indenne l'IIT-REGISTRO da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o altri atti o fatti di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 11 – Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto (bollo, registro, quietanza, diritti fissi di segreteria, ecc.) saranno a carico della Società, ivi comprese le spese di pubblicità legale che l'affidatario si obbliga a rimborsare all'IIT-Registro nei tempi e nei modi previsti dal Disciplinare di Gara.

Art. 12 – Penalità

Qualora la Società non ottemperi ad eliminare le disfunzioni rilevate secondo le modalità richiamate nel presente accordo e nei documenti citati all'articolo 1 precedente, entro i termini indicati dall'IIT-REGISTRO nella contestazione formalmente effettuata, ed il ritardo sia dovuto a cause imputabili alla Società, escluso il caso fortuito e la forza maggiore, verrà applicata una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per il ritardo rispetto ai predetti termini. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera la Società dall'adempimento della obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa. L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito. E' inoltre fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa

In caso anche di un solo inadempimento degli obblighi di cui agli Art.3, Modalità di esecuzione della fornitura, Art.8 Obblighi del Contraente, Art.9 Protezione dei dati personali. Nomina a responsabile del trattamento, Art.10 Diritti di privacy, Art.15, Osservanza di leggi e regolamenti, del presente contratto o agli Art.5 Monitoraggio periodico, Art.7, Altre specifiche, Art.8 Competenze, e i relativi sottopunti del Capitolato Speciale d'Appalto, l'IIT-REGISTRO, di pieno diritto, senza formalità alcuna ed espletate le procedure di cui al presente articolo, fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti in seguito a detto inadempimento e/o l'approvvigionamento in danno per i servizi dovuti in base agli stati di avanzamento del contratto non ancora completati, potrà risolvere il contratto dandone comunicazione alla controparte a mezzo Raccomandata A/R o PEC.

Art. 14 – Cauzione definitiva

La Società dovrà costituire garanzia fideiussoria del valore di € _____,00 (Euro _____) pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006 e secondo le modalità in esso previste.

Art. 15 – Osservanza di leggi, decreti e regolamenti

La Società è tenuta all'osservanza delle norme di legge e di regolamento adottate dalle Autorità competenti in materia di contratti di lavoro e sicurezza di quant'altro possa comunque interessare la presente gara.

Art. 16 – Pretese di terzi e clausola di manleva.

La Società garantisce in ogni tempo l'IIT-REGISTRO da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza della Società, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito della attività e rapporti comunque posti in essere dalla stessa per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto tenendo lo IIT-REGISTRO manlevato e indenne.

Art. 17 – Controversie – Foro competente

A tutti gli effetti del presente contratto, e per tutte le controversie eventualmente derivate dalla interpretazione e dalla esecuzione del suo contenuto, le parti convengono che la legge applicabile sarà quella dello stato italiano e l'autorità giudiziaria competente sarà quella del Foro di Roma.

Art. 18 – Proprietà dei prodotti

Tutti i prodotti e servizi realizzati, nonché tutti i diritti di proprietà intellettuale, industriale e sui generis, con la sola eccezione dei diritti morali ove applicabili, relativi a detti prodotti e servizi sono di proprietà esclusiva dell'IIT-REGISTRO.

Data _____

Istituto di Informatica e Telematica
Dott. Domenico Laforenza

Data _____

firma



Art. 19 – Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Società dichiara di conoscere e di accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

Art. 1 Norme regolatrici

Art. 2 Oggetto del Contratto

Art. 4 Ammontare del contratto

Art. 4 Durata del contratto

Art. 6 Modalità di pagamento

Art. 7 Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

Art. 9 Protezione dei dati personali. Nomina a responsabile del trattamento

Art. 10 Diritti di privativa

Art. 12 Penalità

Art. 13 Clausola risolutiva espressa

Art. 16 Pretese di terzi e clausola di manleva.

Art. 17 Controversie – Foro competente

Art. 18 Proprietà dei prodotti

Data _____

firma